

## DENARO CONTANTE NUOVI LIMITI SULL'UTILIZZO DAL 1 GENNAIO 2022

Gentile Associato,

Il "Collegato" alla legge di Bilancio 2020 ha disposto un progressivo abbassamento della soglia all'utilizzo del denaro contante da realizzarsi entro il 2022.

In particolare:

- dal 1/07/2020 **fino al 31/12/2021** è stato applicato il limite di **€ 1.999,99**;
- a partire **dal 01/01/2022** sarà applicato il limite di **€ 999,99**.

Si ricorda che detto limite si applica ai **trasferimenti a qualsiasi titolo**, tra **soggetti diversi**, di **denaro contante**.

L'art. 18 del D.L. n. 124/2019 (cd. "Collegato alla legge di bilancio 2020"), nel modificare l'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 231/2007 (cd. "Decreto antiriciclaggio") ha previsto la riduzione:

- dal **01 gennaio 2022** in poi;
- da **€ 2.000** ad **€ 1.000**;
- il limite previsto per il trasferimento di **denaro contante**.

Il divieto scatterà già per importi uguali a **€ 1.000**, e, quindi, il trasferimento in contanti è ammesso **fino ad € 999,99**.

Il limite si applica anche al trasferimento:

- di libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- di titoli al portatore in euro o in valuta estera.

Oggi e **fino al 31/12/2021** è vietato il trasferimento: (i) di denaro contante (ii) o di libretti di deposito bancari o postali al portatore (iii) o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a € 2.000**.

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere all'intermediazione di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Il trasferimento superiore a tale limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati (CM MEF n. 2/2012).

Per soggetti diversi (cfr. FAQ n. 8 del Dipartimento del Tesoro del 3.10.2017) si intendono **entità giuridiche distinte**.

Per quanto attiene la disciplina degli **assegni** (bancari, postali e circolari): possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a **€ 1.000** esclusivamente indicando il nome o la ragione sociale del **beneficiario**, la clausola di **non trasferibilità** (art. 49, co. 5, 7 e 8, D.Lgs. 231/2007).

Le operazioni di prelievo, o di versamento di contante, non sono configurabili come trasferimento tra soggetti diversi. Se sono superiori ai limiti non concretizzano, quindi, automaticamente una violazione (cfr. FAQ n. 10 del Dipartimento del Tesoro del 3.10.2017). Esse, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione di segnalazione da parte dei professionisti.

Dall'01/07/2018 i **datori di lavoro** o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: - bonifico sull'IBAN indicato dal lavoratore; - strumenti di pagamento elettronico; - pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; - emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Oggi, e fino al 31/12/2021, per la **negoziazione a pronti** di:

- mezzi di pagamento in valuta;
- svolta dai soggetti iscritti nel registro ex art. 17-bis, D. Lgs. n.141/2010 (c.d. "cambiavalute");
- il limite al trasferimento del denaro contante è di € 2.000 (non è possibile per importi pari/superiori).

Dal 01/01/2022 sarà di € 3.000 la soglia massima, dato che il D. Lgs. 90/2017 non è intervenuto con alcuna modifica. In sede di conversione in legge del DL 146/2021, il nuovo art. 5-quater esclude la riduzione da € 2.000 a € 1.000 della soglia e ripristina, a decorrere dal 1/01/2022, quella dettata dal co. 3 dell'art. 49 del D. Lgs. 231/2007 pari a € 3.000.

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i **professionisti** (art. 51, co. 1, D. Lgs. 231/2007). Essi, infatti, **sono obbligati a comunicare**, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, le infrazioni alle **violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante** delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.

Si ricorda che il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto (art. 35 co. 1, 3' periodo, D. Lgs. 231/2007).

per A.GI.SCO

Dott. Francesco Lerro